



COMUNE DI MASSA E COZZILE

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione FSE ANNO 2021

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale - Servizi alla Persona

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19";

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile ha ritenuto opportuno gestire direttamente le risorse assegnate del progetto "ReSiSto" destinandole all'AZIONE 1 "Contributi per il pagamento dell'affitto" prevista dall'Avviso Pubblico della Regione Toscana;

Visto che la misura prevede un sostegno economico per il pagamento dell'affitto per coloro che possiedono i requisiti per l'accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell'Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 01/09/2021-avente per oggetto " FSE 2021: progetto RESISTO. Provvedimenti. "

RENDE NOTO

Che **entro le ore 13.30 del giorno 6 ottobre 2021** i cittadini possono presentare domanda di accesso alle graduatorie per l'erogazione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e del Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19".

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

1. Il contributo per l'integrazione del canone di locazione POR FSE 2014-2020 è riservato ai nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando o alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
 - a) residenza nel Comune di Massa e Cozzile e residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

- b) nucleo familiare con sensibile riduzione del reddito complessivo rispetto all'anno 2019 causato dalla diminuzione dell'orario di lavoro e/o dalla chiusura della propria attività per le misure di contenimento della diffusione del COVID 19;
- c) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio di residenza (sono esclusi gli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni).
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);
- f) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- i) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a Euro 28.727,25;
- j) certificazione dalla quale risultino il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia A valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - Fascia B valore ISE compreso tra Euro 13.405,09 e Euro 28.727,25 incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%; valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);
- k) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti

reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

- l) non aver cumulato altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale (morosità incolpevole, emergenza abitativa);
3. Il diritto al contributo persiste fino al mantenimento dei requisiti sopra specificati;
4. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio;
5. I requisiti di cui alle lettere c) e k) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 2 – Reddito, canone di locazione e nucleo familiare di riferimento.

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE ordinaria valida al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
2. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori, calcolato sulla base dell'effettivo canone da corrispondere nell'anno in corso; saranno prese in considerazione soltanto le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Qualora nel corso dell'anno, successivamente alla data della domanda di contributo, sia stipulato un nuovo contratto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto (cointestato a più nuclei) per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
4. Si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (normativa I.S.E./I.S.E.E.).

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 è facoltà del richiedente ricorrere e all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011

Art. 4 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è stabilito per le **ore 13.30 del giorno 6 ottobre 2021.**

Art. 5 – Articolazione delle graduatorie.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di uguale incidenza, tramite sorteggio.

Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 7 – Modalità di calcolo del contributo.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., sulla base del seguente calcolo:

Fascia A corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

Fascia B corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 8 – Erogazione

1. La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo FSE relativo all'anno 2021.
2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili ;
3. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.
4. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a condizione che quest'ultimi, **entro e non oltre trenta giorni dal decesso**, ne facciano specifica richiesta all'ufficio Servizi Sociali del Comune presentando idonea documentazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
6. I soggetti che dovessero variare la propria residenza nel corso dell'anno 2021, sono obbligati a comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo al fine di consentire la definizione proporzionale ai mesi di residenza del contributo spettante e la liquidazione dello stesso.
7. I soggetti che non comunicano le variazioni di cui al punto 6. entro il 14/01/2022, decadono dal diritto ai benefici richiesti.
8. L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.
9. I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.

10. Le misure di intervento di “Inclusione sociale e lotta alla povertà” previste dal progetto ReSiSto, tra cui il contributo affitto FSE, non potranno superare complessivamente l’importo di € 3.000,00 per nucleo familiare.
11. L'ammissione al contributo di cui al presente avviso non può essere cumulata con altre forme di sostegno al pagamento del contributo dei canoni di locazione riguardanti l'annualità 2021. Per tali motivi l'ammissione al contributo a valere sul “Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione FSE ANNO 2021” esclude il nucleo familiare del richiedente dalla partecipazione al “Bando ordinario per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2021”.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell’art.71 del DPR. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R. 2/2019 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 402/2020 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE
Roberto Bernardini